



COMUNE DI BOZZOLO
(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 61 del 12/10/2018

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali	pag. 3
Art. 1 Finalità	pag. 3
Art. 2 Oggetto e applicazione	pag. 3
Art. 3 Definizioni	pag. 3
Art. 4 Decoro urbano	pag. 4
Art. 5 Accertamento delle violazioni e funzioni di Polizia Urbana	pag. 5
Art. 6 Sanzioni	pag. 5
Titolo II – Sicurezza e qualità dell’ambiente	pag. 6
Sezione I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell’igiene ambientale	
Art. 7 Comportamenti vietati	pag. 6
Art. 8 Altre attività vietate	pag. 8
Art. 9 Pulizia e decoro dell’abitato e delle aree pubbliche	pag. 8
Art. 10 Decoro dei fabbricati, pertinenze e manufatti in genere	pag. 9
Art. 11 Prevenzione incendi e infortuni	pag. 10
Art. 12 Divieto di uso e di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune	pag. 10
Art. 13 Accampamenti e/o campeggi	pag. 11
Art. 14 Sgombero neve	pag. 11
Sezione II – Disposizioni particolari a salvaguardia del verde pubblico e privato	pag. 12
Art. 15 Divieti	pag. 12
Art. 16 Disposizioni sul verde privato	pag. 13
Titolo III – Tutela della quiete pubblica e privata, della qualità dell’aria ed amministrazione di stabili	pag. 13
Art. 17 Disposizioni generali e lavori notturni	pag. 13
Art. 18 Spettacoli e trattenimenti	pag. 14
Art. 19 Abitazioni private	pag. 15
Art. 20 Strumenti musicali	pag. 15
Art. 21 Dispositivi acustici antifurto	pag. 15
Art. 22 Pubblicità fonica	pag. 16
Art. 23 Amministratori degli stabili	pag. 16
Titolo IV – Mantenimento, protezione e tutela degli animali	pag. 16
Art. 24 Disposizioni generali	pag. 16
Art. 25 Tutela degli animali domestici	pag. 16
Art. 26 Divieti specifici	pag. 17
Art. 27 Mantenimento dei cani	pag. 18
Art. 28 Animali liberi	pag. 19
Titolo V – Norme transitorie e finali	pag. 19
Art. 29 Entrata in vigore ed abrogazione	pag. 19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la civile convivenza, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è valido in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, questo deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, detta norme, autonome ed integrative, di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. Quietè pubblica e privata;
 - c. Protezione e tutela degli animali;
 - d. Esercizi pubblici e commerciali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le Ordinanze e le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze emanate dal Sindaco e dai Dirigenti Comunali nelle materie e settori di loro competenza, nonché gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari riuniti in associazioni regolarmente costituite ed iscritte nel RUNTS, da impiegare nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini i del presente Regolamento, per sicurezza e decoro urbano si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, urbanistica, sociale e culturale, all'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, alla promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, da concorrere, anche con propri interventi integrati, con lo Stato, la Regione e la Provincia, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale, lo spazio urbano tutto, ed in particolare il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata, i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere, le

acque interne, i monumenti e le fontane pubbliche, le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati, gli impianti e le strutture di uso comune collocati su beni comuni sopra indicati.

3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni e senza preventive autorizzazioni o concessioni, purché nel rispetto delle norme del Regolamento.
4. Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 Decoro Urbano

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 co.3 del D. Legge 20.02.2017 nr.14, convertito in Legge 18.04.2017 nr.48, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:
 - ✓ Piazza Europa di Bozzolo ove insiste il monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre ed il Municipio entro un raggio di 100 metri;
 - ✓ Chiese di San Pietro, della SS. Trinità, di San Francesco e della Disciplina e zone adiacenti entro un raggio di 100 metri;
 - ✓ Scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado entro un raggio di 100 metri dagli ingressi principali;
 - ✓ Parchi, aree protette, giardini comunali o comunque aperti al pubblico;
 - ✓ Stazione ferroviaria e parcheggi adiacenti;
 - ✓ Parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati, centri commerciali ed attività commerciali in genere ivi comprese le pubbliche vie adiacenti;
 - ✓ Parcheggi pubblici o comunque di uso pubblico;
 - ✓ Fermate e capolinea di autobus in genere;
 - ✓ Parcheggi ed aree aperte al pubblico adiacenti al Presidio Riabilitativo di Bozzolo;
 - ✓ Parcheggi ed aree aperte al pubblico adiacenti al cimitero di Bozzolo;
 - ✓ Parcheggi ed aree pubbliche di Piazza Marcora e via Castello nei pressi dei centri sportivi.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertata violazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e nelle modalità di cui all'art.10 del D.L. 14/2017 convertito con modificazioni in L.48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nell'ordine sono riportate le motivazioni per cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento ed è specificato che il trasgressore non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o si svolga, per la durata di 48 (quarantotto) ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di violazione di tale ordine, oltre alla contestazione della violazione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 900, gli agenti accertatori trasmetteranno copia dell'ordine di allontanamento al Questore con la richiesta di adozione dei provvedimenti di cui all'art.10 co.2 del D.L. 14/2017 convertito con modificazioni in L.48/2017.

La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli artt.688 e 726 C.P. nonché dall'art. 27 della L.R. 6/2010.

3. Senza l'espressa autorizzazione del Comune, è vietato occupare il suolo adibito all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
4. A salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano è vietato effettuare su tutto il territorio Comunale, qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e, in ogni caso, è vietato l'accattonaggio in particolare nei pressi dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti, nei pressi dei plessi sanitari, nei pressi di parcheggi di centri commerciali e supermercati, nelle zone ove si svolgono mercati e fiere e nelle vicinanze di scuole e plessi scolastici.
5. E' inoltre vietato compiere, in luogo pubblico o aperto al pubblico, atti o esporre cose, contrari al pubblico decoro o all'igiene, tenere atteggiamenti che possano recare molestia, fastidio o turbamento alle persone o che possano essere causa di pericoli o incidenti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Art. 5 - Accertamento delle violazioni e funzioni di Polizia Urbana

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti della Polizia Locale. Questi ultimi, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto delle disposizioni di Legge, possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi, a rilievi segnaletici e descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario ed utile al fine dell'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, come indicato all'art.13 della Legge 24.11.1981 nr.689.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 nr.689 e successive modifiche.
3. All'accertamento delle violazioni indicate nel Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale.
4. Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio Comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 e del D.Lgs 11281998.

Art. 6 – Sanzioni

1. Le violazioni di disposizioni del Regolamento sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato penale, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente.
2. Alla contestazione delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24.11.1981 nr.689 e dalla Legge Regionale 17.01.1984 nr.1. Per tutte le violazioni contestate o notificate vi è la possibilità di proporre ricorso all'Organo competente indicato nel verbale di contestazione nei modi e termini previsti dalla Legge 24.11.1981 nr.689.

3. Il pagamento della somma dovuta per le violazioni delle norme del Regolamento si effettua mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Bozzolo, ovvero direttamente presso l'Ufficio di Polizia Locale.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo da parte del trasgressore di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e, qualora necessario, di ripristinare dello stato dei luoghi.
5. Qualora alla violazione di norme al Regolamento conseguono danni a beni comuni, il responsabile, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Qualora il responsabile sia un minore o persona incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria spetterà a chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della Legge 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
7. Quando la violazione accertata si riferisce a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione della norma speciale o dal testo normativo che la contiene e con le procedure per essa stabilite. Qualora dalla medesima violazione o dallo stesso comportamento, si configura anche una situazione di natura illecita prevista dal Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'Art.8 della Legge 689/1981.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I –

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature e gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, autorizzati e nel rispetto delle norme in proposito previste;
 - b) Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c) Rimuovere, danneggiare, imbrattare o fare uso improprio di panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblico servizio e comunque di pubblica utilità;
 - d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) Collocare affiggere o appendere alcunché su beni pubblici o privati senza autorizzazione dell'Autorità preposta;
 - f) Praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico passaggio, compresi i marciapiedi e il loggiato del Palazzo Municipale, quando

questi possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per altri o procurare danni;

- g) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze e sui marciapiedi recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - h) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - i) Collocare sui veicoli in sosta su aree pubbliche o aperte al pubblico, volantini o simili;
 - j) Rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta di Associazioni umanitarie collocati nelle pubbliche vie o spazi pubblici e/o nella piazzola ecologica;
 - m) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie all'igiene e al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare ad esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - n) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade ed in aree pubbliche o luoghi di pubblico passaggio;
 - o) Sparare petardi di qualsiasi tipo e categoria o altri simili articoli causando pericolo o disturbo alle persone;
 - p) Effettuare qualsiasi forma di accattonaggio in luogo pubblico o aperto al pubblico che causi disturbo, intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale, nonché alla vivibilità/viabilità urbana;
 - q) Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), e), j), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 100,00 a euro 1000,00, oltre ad eventuali spese di ripristino dello stato dei luoghi;
 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. f), g), m), n), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 300,00 a euro 2000,00, oltre ad eventuali spese di ripristino dello stato dei luoghi;
 4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. h), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 200,00 a euro 2000,00, oltre ad eventuali spese di ripristino dello stato dei luoghi;
 5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. o), p), q), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 100,00 a euro 300,00, oltre ad eventuali spese di ripristino dello stato dei luoghi;
 6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. i), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 50,00 a euro 400,00. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante il volantinaggio, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui alla lett. i) del comma 1 del presente articolo, è soggetto alla autonoma sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;

7. Nel caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dall'accertamento del fatto.

Art.8 – Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) Ammassare, ai lati delle case o davanti alle medesime, qualsiasi oggetto, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazioni da parte dell'Autorità preposta;
 - b) Utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di rottami, rifiuti o altri simili materiali, che creino fastidi o problemi igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) Collocare su balconi, finestre, terrazzi o comunque su qualsiasi sporto o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aree aperte al pubblico o verso cortili o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o qualsiasi altra cosa mobile che non sia adeguatamente assicurato contro ogni pericolo di caduta o incidente in genere;
 - d) Procedere ad innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando gocciolamento sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) Eseguire la pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili determinando disturbo o insudiciamento altrui;
 - f) Stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori da finestre, terrazzi o balconi che si affacciano sulla pubblica via o su luoghi aperti al pubblico;
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma a), b) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 400,00;
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma c), d), e), f) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60,00 a euro 600,00.

Art. 9 – Pulizia e decoro dell'abitato e delle aree pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali e dagli strumenti urbanistici vigenti è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli o strade chiuse o altri luoghi, anche recintati ma comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e della spazio adiacente.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea e/o a carattere ludico ricreativo-
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali che si affacciano sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente all'immobile. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo agli stessi di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danni o pericolo altrui
6. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nell'esecuzione delle pulizie del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, salvo che nelle ore antecedenti alla raccolta degli stessi, comunicate con apposito calendario annuale a tutti gli abitanti. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in adeguati contenitori appositamente distribuiti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
8. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori appositamente predisposti e questi ultimi non devono essere utilizzati per il conferimento di materiale diverso da quelli per i quali sono stati predisposti.
9. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, rifiuti classificati come speciali o pericolosi.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2), 3), 4), 5), 6), 7), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 300,00.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 8), 9), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 10 Decoro dei fabbricati, pertinenze e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dall'art.677 C.P., i proprietari di immobili hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché le porte, le inferriate, gli infissi, le grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affacciano sulla pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi in modo da evitare l'accesso ad estranei. Nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine;
2. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente alle Autorità Pubbliche qualsiasi pericolo che possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità. Quando il pericolo consiste nella caduta dall'alto o pericolo di una eventuale caduta di elementi dell'edificio, i soggetti interessati

devono provvedere all'immediato transennamento dell'area sottostante in attesa dell'intervento degli organi competenti che disporranno le misure più idonee per prevenire incidenti e scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

3. I proprietari, locatari o concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e allo spurgo di fosse biologiche e pozzi neri.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. La violazione di cui al comma 2 del presente articolo comporta inoltre l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi-

Art. 11 Prevenzione incendi e infortuni

1. Salvo quanto già previsto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi genere, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà è ammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt.150 da edifici o depositi di materiale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt.100 dalla sede stradale. Tali operazioni sono comunque vietate quando il vento trasporti il fumo o i residui di bruciature sulla sede stradale e rende pericolosa la circolazione veicolare.
2. I fuochi devono comunque essere sempre presidiati e nel caso che il fumo dovesse limitare la visibilità in modo da comportare rischio o pericolo per la circolazione stradale è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
3. L'uso di bracieri o griglie non è consentito su aree pubbliche ad eccezione di quelle appositamente attrezzate per tali scopi.
4. I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su aree pubbliche o private aperte al pubblico devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone o animali;
5. Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni a terzi;
6. Chiunque violi le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00. La violazione di cui ai citati commi del presente articolo comporta inoltre la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 12 Divieto di uso e di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune nonché la denominazione ed il logo di Uffici e Servizi Comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private o imprese di qualsiasi genere salvo autorizzazione dell'Organo Comunale competente.
2. La violazione di cui al comma precedente, salvo che il fatto costituisca più grave reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 e l'obbligo della rimozione immediata dell'emblema, oltre ad eventuali spese di ripristino dello stato dei luoghi sostenute dall'Amministrazione;

Art. 13 – Accampamenti e/o campeggi

1. E' vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale, salvo specifica deroga comunale limitata al massimo di giorni 7 (sette) consecutivi in occasione di fiere e sagre. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento ed allo sgombero del luogo che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle Leggi vigenti.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 600,00.

Art. 14 – Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o da altri luoghi privati, non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico. I privati che provvedono alle operazioni di sgombero neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione dei pedoni e dei mezzi ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta rifiuti.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio ammassati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazze o altre sporgenze, su marciapiedi e aree di pubblico passaggio onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve da tetti, terrazze, balconi e in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Alle operazioni predette deve seguire la tempestiva rimozione della neve dal suolo pubblico a cura e spesa del privato e dei privati che hanno beneficiato dello sgombero della neve da tetti, terrazzi, balconi e posti elevati. Nei citati casi, non si applica la normativa sull'occupazione del suolo pubblico.
4. I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo a proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero dalla stessa da terrazzi, balconi, tetti o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. I proprietari o gli amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti il proprio ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il

pericolo. L'obbligo stabilito dall'art.9 comma 5 del presente Regolamento, vale anche per la rimozione della neve.

7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
8. Il Sindaco può, con propria specifica Ordinanza, disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 15 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è **vietato**:
 - a. Introdursi nelle zone riservate ai pedoni, sui tappeti erbosi ed in altre aree non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
 - b. Condurre cani non assicurati da guinzaglio, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre cani di grossa taglia sprovvisti di museruola, Le persone che li conducono, qualsiasi sia la taglia dell'animale, devono essere muniti di idonea attrezzatura per l'immediata raccolta e rimozione delle deiezioni;
 - c. Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d. Danneggiare o sporcare le panchine, salire sugli alberi e appendere manifesti di qualsiasi dimensione e genere agli alberi;
 - e. Occupare i luoghi e spazi pubblici con attrezzature, arredi, baracche o cose, fisse o mobili, senza specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - f. Gettare o abbandonare rifiuti fuori dagli appositi cestini o contenitori;
 - g. Fare giochi che possono recare molestia, pericolo o danno ad altri o che siano espressamente vietati dalle Autorità preposte;
 - h. Fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età;
 - i. Praticare il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo ai bambini nelle aree verdi di piccole dimensioni attrezzate con giochi destinati ai piccoli;
 - j. Provocare molestia alla fauna, sia stanziale che migrante, nel centro abitato;
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lettere a, b, c, d, f, g, h, i, e j, e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a euro 150,00; mentre per la violazione di cui alla lettera e del comma 1 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, oltre al pagamento di eventuali spese di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade pubbliche adibite al transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, per evitare che i relativi rami si protendano sulla sede stradale, i proprietari e gli amministratori di condomini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia evitata ogni situazione compromissiva della sicurezza per la circolazione di persone e veicoli.
2. Quando vi è la presenza di siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito, per evitare che le stesse si protendano sul suolo pubblico rendendo difficile o pericoloso il transito di bambini, veicoli e pedoni, i proprietari hanno l'obbligo di manutenzione al fine di contenere le siepi e la vegetazione all'interno del limite della proprietà.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di abitazioni di rimuovere tempestivamente le ramaglie e quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza delle abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni decorose in modo da non essere ricettacolo di animali ed evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba,
6. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, nel verbale di accertamento e contestazione della violazione e correlata alla sanzione pecuniaria, verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro 10 giorni della data della contestazione o della notificazione del verbale. Trascorso inutilmente tale termine senza che vi sia provveduto, si provvederà ad emettere la prevista Ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1. 2. 4. E 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 25 a euro 200, mentre per la violazione al comma 3. La sanzione prevista è di euro 20 a euro 100.

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE DI STABILI

Art. 17 - Disposizioni generali e lavori notturni

1. Fermo restando da quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00, ovvero le ore 08,00 delle giornate festive.

Nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 13,00 e le 15,00 dei giorni di sabato e festivi

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative negli orari sopra indicati, è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da causa di forza maggiore.
3. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
4. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, su richiesta o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti affinché chi eserciti arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle fonti rumorose.
5. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunale, dell'Azienda Territoriale Sanitaria o dell'ARPA, potrà essere vietato l'esercizio dell'attività responsabile delle molestie o del disagio.
6. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civili abitazioni attività che comportino l'uso di macchine a motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni di cui all'art.17del presente Regolamento.
7. Salvo che il caso costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 75,00 a euro 475,00.

Art. 18 – Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalle vigenti normative in materia, i titolari delle licenze o autorizzazioni prescritte dalle Leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio di attività di pubblico spettacolo o pubblico trattenimento, degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di licenze o autorizzazioni per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale da gioco ed i responsabili di circoli privati, devono assicurarsi che suoni e rumori (in particolare musica) prodotti nel locale non possano essere uditi all'esterno o arrecare disturbo alle persone tra le ore 24,00 e le ore 08,00.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di vigilanza affinché all'uscita e nelle immediate adiacenze dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo e pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze o autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica o privata.
4. Qualsiasi spettacolo o manifestazione autorizzata a svolgersi all'esterno deve comunque terminare entro e non oltre le ore 24.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici Comunali.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1000,00.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2000,00.

Art. 19– Abitazioni private

1. E' vietato provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature che siano fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi successivi.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere fatte funzionare prima delle ore 07,00, ovvero le ore 09,00 nei giorni festivi, e dopo le ore 22,00 e tra le ore 13,30 e le ore 15,30 nei mesi estivi.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non arrecare molestie e disturbo ai vicini.
5. Durante l'esecuzione di opere edili e di manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art.15 del presente Regolamento.
6. E' vietato tenere animali che recano disturbo al vicinato. Per le violazioni al presente comma si applicano le disposizioni previste nell'art.26 del presente Regolamento.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 20 – Strumenti musicali

1. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo al vicinato.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 21,00 alle ore 08,00 e, nel periodo Giugno-Settembre, dalle ore 13,00 alle ore 15,30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove avvengono le esercitazioni a tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 21 – Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dalla Legge 447/1995 e dal relativo decreto applicativo, i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni private, uffici, stabilimenti, attività commerciali e in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo tale da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Fermo restando, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento che possono creare disturbo alla collettività, verrà disposto il

traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne la disattivazione, con spese a carico del trasgressore obbligato in solido.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 462,00.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 22 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 200 metri dall'ingresso dei luoghi di culto, ospedali, case di cura e di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione da parte degli Uffici preposti, nelle restanti zone dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla Legge in materia.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art.7 della Legge 24.04.1975 nr.130 e succ.mod.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una soma da euro 50,00 a euro 300,00. In caso di reiterate violazioni degli obblighi e divieti sopra indicati, verrà disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 23 Amministratori degli stabili

1. Nell'atrio dei caseggiati gestiti da amministratori condominiali, deve essere affisso in modo ben visibile il nominativo ed il recapito telefonico dell'amministratore, al fine di permettere una rapida reperibilità in caso di emergenza o necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una soma da euro 50,00 a euro 300,00.

TITOLO IV – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 24 – Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le disposizioni contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora si renda necessario un parere tecnico, verrà richiesto l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS competente per territorio. Nei casi urgenti, tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'Organo accertatore.

Art. 25 – Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è vietato maltrattare e molestare gli animali domestici anche se randagi. E' vietato inoltre provocare loro danno o

sofferenza, percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e a rigori climatici ingiustificati.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da veicoli a motore e velocipedi.
4. I proprietari e i possessori di animali domestici devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato e danni a persone e cose.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 26 – Divieti specifici

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private ad eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni di volontariato, Forze dell'Ordine e Protezione Civile, al solo scopo dimostrativo e le attività circensi con spettacoli viaggianti, le quali autorizzazioni saranno rilasciate esclusivamente se nel rispetto dei parametri CITES
3. E' vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un idoneo riparo e senza disponibilità di acqua e adeguato cibo.
4. E' vietato detenere specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o terrore a terzi.
5. E' vietato trasportare qualsiasi specie di animali chiusi in contenitori che non assicurino un adeguata areazione.
6. Gli animali esposti in vendita all'interno di negozi devono avere assicurati spazio, areazione, e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
7. E' vietato utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute o cuccioli lattanti o da svezzare.
8. E' Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, ai servizi veterinari.
9. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00. Gli Agenti di Polizia Locale, oltre a contestarla violazione delle disposizioni del presente articolo al proprietario o detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata, a non nuocere all'incolumità altrui, ovvero a sottoporre l'animale alle eventuali cure necessarie e ad interrompere qualsiasi utilizzo improprio dello stesso.

Art. 27 – Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo identificativo (microchip)
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della pubblica e privata incolumità, i cani devono essere sempre condotti al guinzaglio, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, e, se di razza pericolosa, anche muniti di museruola.
3. E' vietato tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a 3 metri qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed avere i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei parchi o giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree a loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate ove esistenti, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Di eventuali danni che i cani producano al verde pubblico, rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati o custoditi in modo da non recare danno alle persone, in modo tale che, per le dimensioni del luogo e dell'animale, sia garantita la sicurezza dei terzi.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere animali in spazi angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
7. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse negli appositi contenitori di rifiuti.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. E' vietato introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate destinate ai giochi.
10. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale Regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 625,00.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 6), 7), 8) e 9) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 28 – Animali liberi

1. Il Sindaco con propria Ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. E' vietato lasciare cibo per piccioni o altri animali randagi negli spazi pubblici, nelle aiuole e nei giardini pubblici. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Quest'ultimo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco può disporre con propria Ordinanza il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma precedente.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Entrata in vigore ed abrogazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia urbana cessano di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.